

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006

Parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2006 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché, ai fini della attribuzione della posizione super di cui al successivo art. 5, al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto al comma 4 del successivo art. 5 concernente l'attribuzione della posizione super.

Art. 2 (Ammontare del fondo)

Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2006, è pari a complessivi € 93.314.906,00 al lordo degli oneri datoriali.

Le parti rammentano che all'art. 1, comma 1, CCNI 30.9.2005 sulla distribuzione del FUA per l'anno 2005, è stato stabilito che l'Accordo avesse efficacia dal 1° gennaio 2005 fino alla sottoscrizione del successivo.

Considerato, pertanto, che tale Accordo 2005 esplica i propri effetti anche nel corrente anno 2006 per quanto riguarda la distribuzione di € 83.391.455,00, le parti stabiliscono che la presente intesa provveda a disciplinare la distribuzione della rimanente somma di € 9.923.451,00, pari alla differenza tra quanto stanziato in bilancio e quanto distribuito con il CCNI 30.9.2005.

Si richiama a tal fine la citata distribuzione di € 83.391.455,00 da valere anche per l'anno 2006 (importi al lordo datoriali):

- € 16.550.214,00 per finanziare i percorsi formativi;
- € 4.089.092,00 per finanziare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa;
- € 876.965,00 per finanziare le posizioni economiche super;
- € 2.498.123,00 per finanziare le posizioni organizzative;
- € 3.122.700,00 per finanziare le particolari posizioni di lavoro;
- € 6.133.467,00 per finanziare i turni;
- € 1.997.614,00 per finanziare la reperibilità;
- € 48.123.280,00 per finanziare il Fondo Unico di Sede

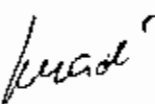
Art. 3
(Finanziamento dei Percorsi Formativi)

1. Le parti prendono atto che a seguito della verifica condotta dalla Amministrazione in ordine alle effettive esigenze di personale delle aree B e C, posizioni economiche B2, B3, C1 e C3, il numero di posti effettivamente messi a concorso con i bandi per le progressioni interne alle aree funzionali è stato ridotto rispetto a quanto in precedenza previsto con il CCNI 23 maggio 2005. Le stesse constatano pertanto che il numero di unità di personale interessato a tali passaggi è il seguente:

da C2 a C3:	117 unità
da C1 a C2:	147 unità
da B2 a B3:	1.377 unità
da B1 a B2:	8.182 unità
totale	9.823 unità
2. Attesa la riduzione del contingente e l'adeguamento ai nuovi valori tabellari degli stipendi stabiliti con decorrenza 1.1.2006 dal CCNI 21.4.2006 del Comparto Ministeri, le parti accertano che l'onere complessivo della spesa occorrente per finanziare i passaggi all'interno delle aree ammonta a complessivi € 15.307.526,00 anziché a complessivi € 16.550.214,00 originariamente preventivati.
3. In proposito le parti rammentano quanto stabilito all'art. 3 del CCNI 23.5.2005 in merito alle "disposizioni per regolare possibili variazioni delle esigenze" che di seguito si ritiene opportuno riportare integralmente:
 "nella considerazione che l'accantonamento di cui al precedente art. 1 viene operato in via presuntiva nelle more della definizione del contingenti di personale, nei limiti dei quali verranno effettuati, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento, i passaggi tra posizioni economiche, le parti prendono atto che tale stanziamento potrà subire variazioni. Dette variazioni saranno coperte, previo Accordo integrativo, prelevando ulteriori risorse dal Fondo Unico di Amministrazione, ovvero, nel caso di minori esigenze, facendo rientrare le stesse nella disponibilità del FUA per incrementare la somma complessiva destinata a finanziare il Fondo Unico di Sede dei singoli Enti."
4. Ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 3 CCNI 23.5.2005 la differenza di € 1.242.688,00 rientra pertanto nella disponibilità del FUA per incrementare il Fondo di cui al successivo art. 18, fermo restando che a seguito della verifica annuale le somme che si prevederà di non poter utilizzare entro il 2006, saranno destinate ad incrementare il citato Fondo Unico di Sede.

Art. 4
(Adeguamento del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Per rispettare, nella determinazione dell'ammontare del Fondo di Agenzia, il criterio proporzionale tra il numero di unità di personale in servizio presso l'Amministrazione della Difesa e le Unità Produttive dell'Agenzia Industria Difesa, le parti convengono, alla luce del maggiore stanziamento in bilancio per il corrente anno e delle variazioni nel numero di personale interessato, di rideterminare l'ammontare del Fondo di agenzia in complessivi € 4.189.155,00, pari alla quota parte dell'intero ammontare del FUA (€ 93.314.906,00).
2. A tal fine sono stati considerati tutti i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2006 presso le Unità Produttive dell'AID, che ancora appartengono o già hanno fatto parte dei ruoli del personale civile della Difesa, per un ammontare complessivo di n. 1.627 unità, nonché quelli in servizio presso l'A.D. alla medesima data, pari a n. 34.615 unità.
3. L'importo come sopra determinato verrà integrato con la quota spettante delle risorse aggiuntive indicate al successivo art. 19.
4. Dal predetto accantonamento non può essere considerato disponibile l'importo di € 86.622,00, corrispondente all'ammontare della spesa relativa al personale di cui al

Ministero della Difesa – Accordo per la distribuzione del FUA 2006




Bresciani

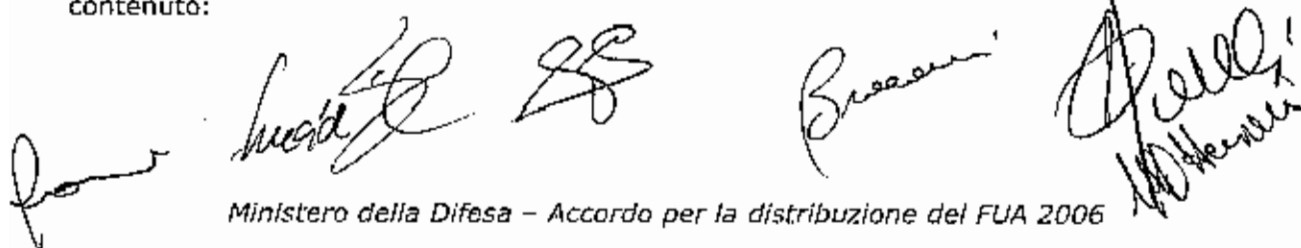


- precedente comma 2, che alla data del 1° gennaio 2006 risulta essere inquadrato in una posizione economica super.
5. Pertanto, l'importo effettivo da stralciare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa è pari ad € 4.102.533,00 al lordo datoriale. Tenuto conto, come indicato al precedente art. 2 che dal FUA del corrente anno sono stati accantonati € 4.089.092,00, vengono ora accantonati ulteriori € 13.441,00.
6. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. provvederà ad assegnare compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 5 (Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti in via preliminare rammentano e confermano, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, gli Accordi degli anni precedenti che hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - I) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) in servizio senza demerito;
 - II) ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
 - III) ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
 - IV) ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale.
2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12.2005 hanno maturato i prescritti requisiti.
3. Le parti ribadiscono, in applicazione dell'art. 9, comma 5 bis, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, inserito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 il personale civile della Difesa chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa concorrere all'attribuzione della posizione super valutando, a tal fine, il servizio prestato.
4. Le parti concordano che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.
5. Le parti confermano l'interpretazione autentica sui criteri per l'attribuzione della posizione economica Super, stabilita con l'Accordo sul FUA per l'anno 2004 e ne riportano il contenuto:



Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2006

Requisiti di accesso

- Al fini della valutazione delle anzianità previste, sia per i periodi di servizio presso le Amministrazioni dello Stato che per i periodi di Inquadramento nelle posizioni economiche e corrispondenti ex qualifica funzionali, che danno titolo al conseguimento della posizione super, devono intendersi i soli periodi di ruolo, prendendo a riferimento sempre e comunque la decorrenza economica.

Valutazione dei servizi:

- Al fini della determinazione del punteggio vengono valutati esclusivamente gli incarichi ed i servizi prestati in posizione di ruolo presso l'Amministrazione Difesa in qualità di dipendente civile.

Valutazione degli incarichi:

- Al fini del punteggio da attribuire agli incarichi, le parti concordano che devono essere valutati i soli incarichi di titolare debitamente documentati e non quelli di sostituto.

Art. 6

(Modifica dei requisiti per l'attribuzione della posizione B3 super)

Le parti prendono atto che i dipendenti in possesso del requisito di cinque anni di permanenza nella posizione B3, utile per il riconoscimento della posizione super, è inferiore al numero di posti disponibili.

Al fine di coprire per intero la disponibilità di posti, le parti concordano di ridurre da cinque a tre gli anni di anzianità richiesta nella posizione economica B3, fermi restando i criteri richiamati al precedente art. 5 e l'invarianza della spesa.

Art. 7

(Invarianza della spesa per le posizioni super)

Tenuto conto dell'invarianza della spesa per le posizioni super dell'anno 2006 rispetto a quella prevista nel precedente Accordo per l'anno 2005, le parti confermano gli accantonamenti pregressi di complessivi € 876.965,00 oggetto della distribuzione operata con il CCNI 30.9.2005.

Art. 8

(Determinazione del contingente di posizioni A1S al 1° gennaio 2006)

Le parti, dovendo la posizione super essere attribuita con decorrenza 1° gennaio 2006 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005 hanno maturato i requisiti richiesti, prendono atto che il contingente di n. 2.746 unità di personale A1 Super determinatosi con il precedente Accordo, è riconfigurato, a seguito dei nuovi riconoscimenti e delle cessazioni dal servizio, in complessive n. 2.610 unità. Considerato l'accantonamento di cui al precedente art. 4 per il Fondo di Agenzia, detto contingente per l'anno 2006 è articolato come segue:

	A1 super
FUA Difesa 2006	2.542
Fondo Agenzia 2006	68
Contingente complessivo	2.610

Art. 9

(Automatica riconfigurazione del contingente di posizione B3S)

1. Le parti preso atto che il numero di dipendenti appartenenti all'Area A, non ancora beneficiario della Posizione economica Super, ha natura assolutamente residuale e che gli ulteriori aspiranti alla posizione A1 Super, sono comunque in numero inferiore alle

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2006

cessazioni dal servizio che nella medesima posizione economica si registrano annualmente, convengono di incrementare ogni anno il contingente del personale B3 Super, di un numero di unità economicamente equivalente alle posizioni A1 super rese disponibili a qualsiasi titolo nell'anno precedente.

- Al fine di mantenere inalterata la spesa per le posizioni super definita nei precedenti accordi, le parti convengono, tenuto conto che il rapporto esistente tra il costo di una posizione A1S e quello di una posizione B3S è pari al coefficiente di 0,50, che il contingente di posizioni economiche B3 super, già determinato in n. 301 unità, sia incrementato in tale ragione rispetto al numero di posizioni A1S non attribuibili.
- Per tanto il contingente B3 Super viene incrementato di n. 68 unità a fronte di n. 136 unità di posizione A1S non attribuibili, raggiungendo per l'anno 2006 complessive n. 369 unità.

Art. 10

(Determinazione dei contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S)

- Le parti, considerato che l'accantonamento operato al precedente art. 4 per le esigenze del costituendo Fondo di Agenzia comprende la quota relativa alle posizioni super esistenti al 1° gennaio 2006 presso le Unità Produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano, fermi restando i contingenti determinati con i precedenti accordi salvo l'incremento previsto al precedente articolo 6 per la posizione B3 super, di articolare per l'anno 2006 i contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S come segue:

	B3 super	C1 super	C3 super
FUA Difesa	298	733	119
Fondo Agenzia	3	25	1
Incremento 2006	68	-	-
Contingenti complessivi	369	758	120

- Detti contingenti verranno reintegrati di un numero di unità pari a quello dei destinatari cessati a qualsiasi titolo nell'anno 2005.

Art. 11

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super 2006)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super per l'anno 2006 (requisiti al 31.12.2005) la D.G. per il Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Parte III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 12

(Conferma dei criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative)

- Le parti rammentano che la concertazione sulla revisione dei criteri di attribuzione delle posizioni organizzative, avviata su espresso impegno assunto dalle stesse in sede di CCNI sul FUA 2005, si è conclusa con un mero rinvio alla fissazione di nuovi criteri da parte della contrattazione integrativa.
- Pertanto, in attesa che la normativa contrattuale di comparto fissi nuovi criteri in materia di posizioni organizzative, confermano per l'anno 2006 i criteri previsti dal CCNI sul FUA 2005, con la sola eccezione di equiparare la figura di "reggente" con quella di "coordinatore di unità organizzativa di livello dirigenziale". A tal fine si rinvia alla disciplina contenuta all'art. 9 CCNI sul FUA 2005 e nella scheda in allegato 5 al presente Accordo.

3. Di conseguenza si conferma anche per l'anno 2006 la somma di € 2.498.123,00 al lordo datoriale, già prevista a tale titolo per l'anno 2005.
4. Le parti confermano altresì il contingente e gli importi pro capite della indennità per posizione organizzativa previsti per l'anno 2005:

	unità	Importi
➤ C3 reggenti/coordinatori	16	€ 2.160,00
➤ C3	150	€ 1.466,53
➤ C2	615	€ 1.082,02
➤ C1	857	€ 1.033,00
totale	1.638	

5. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2005 alle esigenze dell'anno 2006, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2006, altrettanti incarichi della medesima posizione economica risultati coperti nell'anno.
6. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria gli incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2005 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 16 CCNI FUA 2005 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno.
- Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2006, le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a. medesima posizione economica;
 - b. medesimo Ente;
 - c. medesima Forza Armata;
 - d. maggiore anzianità nella posizione economica del titolare (considerata dalla decorrenza economica dell'inquadramento);
 - e. maggiore anzianità anagrafica del titolare.
7. Per effetto di quanto previsto in sede di sottoscrizione definitiva del CCNI sul FUA 2005 - circa l'applicazione alla indennità di posizione organizzativa del regime previdenziale previsto per il trattamento economico fondamentale -, nonché del conseguente stralcio dal FUA delle risorse (v. precedente comma 3), le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA per la successiva destinazione al FUS di cui al successivo art. 18.

Parte IV PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 13

(Incremento degli accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)

1. Le parti rammentano che per effetto della citata ultrattività dell'accordo sul FUA 2005 risultano accantonati gli importi di seguito indicati:
- particolari posizioni di lavoro € 3.122.700,00
 - turni € 6.133.467,00
 - reperibilità € 1.997.614,00
2. Al fine di adeguare i predetti stanziamenti alle esigenze 2006 segnalate per le particolari posizioni, ovvero, emerse - limitatamente al maggiori impegni derivanti dai servizi di guardia - a seguito di apposita ricognizione per i turni e la reperibilità, gli importi di cui al

[Signature]

[Signature]

[Signature]

precedente comma sono incrementati delle somme indicate nei successivi artt. 14, 16 e 17, in proposito la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi di dettaglio.

3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma si potranno verificare i seguenti casi:
- a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del fuso dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità.
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate: sono finanziate nei limiti dell'accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del fuso.
 - c. esigenze effettive superiori all'accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel fuso da altri accantonamenti, ovvero, data l'esiguità della spesa, con le ulteriori somme che confluiranno nel fuso a seguito dell'assestamento di bilancio, di cui è cenno al successivo art. 19

Art. 14

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, anche denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata,
 - b) rischio radiologico e indennità professionale,
 - c) rischio - anche per operatori subacquei -,
 - d) bonifica campi minati,
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi,
 - f) mansione al centralinista non vedenti,
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.),
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. Le esigenze finanziarie al lordo datoriale per le particolari posizioni di lavoro dell'anno 2006 sono coperte dall'accantonamento di € 3.122.700,00 previsto per l'anno 2005, e dall'ulteriore accantonamento che le parti stabiliscono con il presente Accordo per un ammontare di € 877.300,00. In tal modo, quindi, l'accantonamento complessivo per l'anno 2006 risulta pari ad € 4.000.000,00 al lordo datoriale.

Art. 15

(Maggiori esigenze di turni e reperibilità per l'ampliamento dei servizi di guardiania)

Le parti, considerate le esigenze di turni e reperibilità, per la cui disciplina si rinvia agli allegati 6 e 7, nonché la rispondenza delle stesse alla normativa di legge e contrattuale, stabiliscono di incrementare al lordo degli oneri datoriali gli stanziamenti previsti per l'anno 2005 nelle misure indicate rispettivamente nei successivi artt. 16 e 17, per fare fronte esclusivamente alle maggiori esigenze derivanti dai servizi di guardiania.

Art. 16

(Turni)

1. Le esigenze finanziarie al lordo datoriale per i turni dell'anno 2006 sono coperte dall'accantonamento di € 6.133.467,00 previsto per l'anno 2005, e dall'ulteriore accantonamento che le parti stabiliscono con il presente accordo nella misura di € 1.366.533,00. In tal modo, quindi, l'accantonamento complessivo per l'anno 2006 risulta pari ad € 7.500.000,00 al lordo datoriale.

2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 comma 3 lettera c) le maggiori esigenze di turni dell'anno 2006, connesse a fattispecie diverse dalla guardiana dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 17
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiana sia integralmente a carico del FUA per un ammontare complessivo di spesa che la Direzione Generale per il personale civile quantificherà nel dettaglio a favore di ogni singolo Ente interessato al termine di apposita ricognizione operata dagli Organi di Vertice della A.D..
2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiana, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS solo nel caso in cui l'esigenza rappresentata a tale titolo sia superiore al 10% dello stanziamento spettante per il FUS 2006, pari all'importo medio pro capite di € 1.208,90 netto datoriale, moltiplicato per il numero delle presenze al 1° gennaio 2006 nel medesimo Ente. Detta maggiorazione verrà quindi riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente tale limite del 10%. L'importo da assegnare a ciascun Ente con il criterio anzidetto sarà indicato in apposito elenco che la Direzione generale per il personale civile elaborerà a conclusione della ricognizione di cui al precedente comma 1.
3. Le esigenze di reperibilità sia per la guardiana che per altri servizi sono coperte dall'accantonamento di € 1.997.614,00 previsto per l'anno 2005, e dall'ulteriore accantonamento che le parti stabiliscono con il presente Accordo nella misura di € 1.502.386,00. In tal modo, quindi, l'accantonamento complessivo per l'anno 2006 risulta pari ad € 3.500.000,00 al lordo datoriale.
4. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 comma 3 lettera c) le maggiori esigenze di reperibilità dell'anno 2006 connesse a fattispecie diverse dalla guardiana dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Parte V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 18
(Fondo unico di sede - FUS -)

1. Tenuto conto che per l'anno 2006 sono già destinati al Fondo Unico di Sede complessivi € 48.123.280,00 come risulta al precedente art. 2, vengono altrettanto destinate al FUS:
 - l'ulteriore somma di € 6.163.791,00, che residua dall'iniziale ammontare dello stanziamento di € 9.223.451,00 oggetto della presente intesa;
 - l'ulteriore somma di € 1.242.688,00, che residua per effetto della minore spesa preventivata per l'espletamento dei percorsi formativi (v. precedente art. 3 comma 4).
2. L'ammontare complessivo che risulta a seguito delle anzidette operazioni, ammonta a complessivi € 55.529.759,00. Tale importo verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2006. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari rispettivamente a:
 - € 1.604,21 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € 1.208,90 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

3. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di permesso sindacale e distacco retribuito - che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio -, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
4. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi deturtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per donazione di sangue
 - e. assenza ai sensi della legge n. 104/92
 - f. astensione obbligatoria per maternità
 - g. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
5. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 4.

Parte VI ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 19

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 93.314.906 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A 2006 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno precedente e le risorse denominate "variabili", nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno precedente), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà stralciata pro quota una somma da destinare al Fondo di Agenzia di cui al precedente art. 4.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2006, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento di nuove ulteriori richieste di turni e reperibilità connesse a servizi di guardia ai sensi della lettera c) comma 3 del precedente art. 13, nonché di particolari posizioni di lavoro ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 14 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 20

(Incrementi del fondo unico di sede)

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti artt. 3, 13 e 19, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni Ente quale incremento del FUS, con il meccanismo previsto al precedente art. 18.

Parte VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
(Variazioni delle posizioni organizzative)

Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi ai compiti di Istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti della normativa di comparto e di amministrazione.

Art. 22
(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le parti considerato che le variazioni, delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

Art. 23
(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono. Vengono altresì annessi appositi specchi riepilogativi della distribuzione degli incrementi per il FUA 2006 (all. 18) e degli accantonamenti operati sia con il CCNI 30.9.2005 che con la presente Intesa (all. 19).

Art. 24
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 5)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 5 e 6)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 5)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 5)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2006 (art. 12)
6. indennità per sede disagiata (art. 14)
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 14)
8. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 14)

Fonari

Gracini
Spall
Medina

Mesol

9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 14)
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 14)
11. Indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 14)
12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 14)
13. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 14)
14. Indennità per turni (art. 16)
15. Indennità per reperibilità (art. 17)
16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 19)
17. distribuzione delle somme disponibili 2006 (art. 23)
18. distribuzione delle variazioni 2006 (art. 23)
19. distribuzione accantonamenti ex CCNI 30.9.2005 ed incrementi 2006 (art. 23)

Art. 25
(modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2005.

- Allegato 1: criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 5)
- Allegato 2: criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 5 e 6)
- Allegato 4: criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (artt. 5 e 12)
- Allegato 5: posizioni organizzative 2006 (art. 12)
- Allegato 12: Indennità di imbarco (art. 14)
- Allegato 14: indennità per turni (art. 16)

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

..... *Lucidi*

F.P. C.G.I.L. Difesa *Lucidi*

C.I.S.I.L. F.P.S. Difesa *Lucidi*

U.I.L. P.A. Difesa *Lucidi*

F.I.P. - Difesa *Lucidi*

FEDERAZIONE INTESA *Lucidi*

CONF. SAL./UNSA SIAD *Giuseppe Zucchi* (NOTA A VERBALE)

R.d.B. - P.I. ALLEGATA NOTA A VERBALE

Roma, 27 GIU. 2006

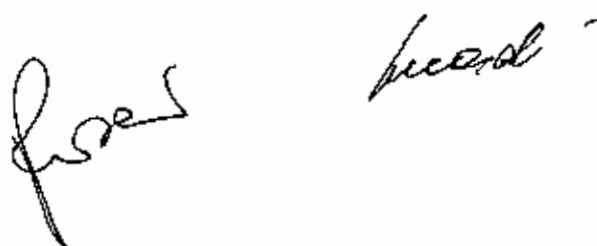
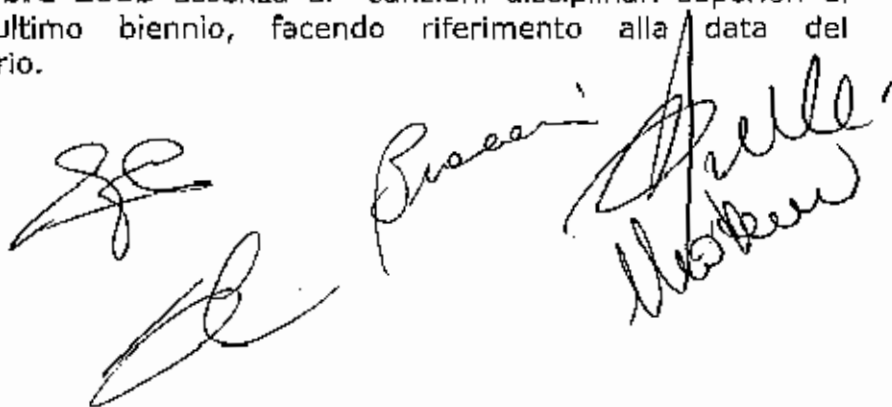
..... *Lucidi*

ALLEGATO 1
(art. 5)

POSIZIONE ECONOMICA SUPER A1 (ex 2^a e 3^a q.f.)

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super dell'area A sono:

- **Alla data del 31 dicembre 2005** assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell'ultimo biennio, facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio.



ALLEGATO 2
(artt. 5 e 6)**POSIZIONE ECONOMICA SUPER B 3 (ex 6^a q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super B3 sono:

ANZIANITA' DI SERVIZIO DI RUOLO senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio) non inferiore a 15 anni, di cui almeno **tre** maturati economicamente nella ex 6^a q.f. o posizione economica B3;

Per le selezioni relative agli anni dal 1999 al 2005 continua a valere il requisito fissato dalle precedenti contrattazioni dei cinque anni di permanenza economica senza demerito nella ex 6^a qualifica funzionale, ora posizione B3.

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata ad incarichi ricoperti:

A. servizi di ruolo comunque prestati nell'Amministrazione della Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.

Per ogni anno di svolgimento di tali servizi punti 0,60

B. capo reparto di stabilimento industriale; capo settore di stabilimento; consegnatario per debito di vigilanza; cassiere o addetto alla cassa con servizio di sportello; contabile agli assegni; capo di unità operativa.

Per ogni anno di svolgimento di uno o più incarichi sopra menzionati o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa:

punti 1,00

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata pari ad un mese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

C. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata superiore a 15 gg.:

punti 0,25 per ogni corso

D. corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg.:

punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1,00.

E. complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4,00

**ALLEGATO 3
(art. 5)****POSIZIONE ECONOMICA SUPER C1 (ex 7^a q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C1 sono:

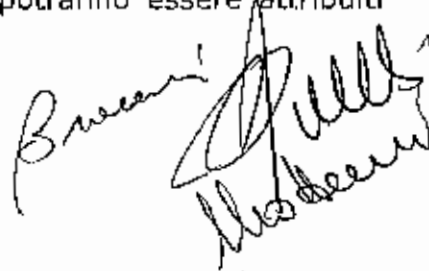
ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio) non inferiore a 20 anni, di cui almeno 5 maturati economicamente nella ex 7^a q.f. o posizione economica C1;

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata ad incarichi ricoperti:

1. servizi di ruolo comunque prestati nell'Amministrazione della Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.
Per ogni anno di svolgimento di tali servizi
➤ punti 0,55
2. titolarità di unità organicamente prevista, tecnica o amministrativa prevista per la ex 7^a q.f.; ufficiale rogante; consegnatario con l'obbligo della resa giudiziale; incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife); titolarità dell'Ufficio cassa; responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per ogni anno di svolgimento di uno o più incarichi sopra menzionati o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa:
➤ punti 1,00
3. Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno, sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. Sarà considerata pari ad un mese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

4. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata superiore a 15 gg.:
➤ punti 0,25 per ogni corso
5. corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg.:
➤ punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4,00



ALLEGATO 4 **(art. 5)**

POSIZIONE ECONOMICA SUPER C3 (ex 9^a q.f.)

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C3 sono:

- **ANZIANITA' DI SERVIZIO DI RUOLO** senza demerito nella ex 9^a qualifica o nella posizione economica C3 (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio).
- almeno 3 anni di servizio maturati economicamente nella ex 9^a qualifica o nella posizione economica C3

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata agli incarichi ricoperti:

1. Servizi di ruolo comunque prestati nell'ambito dell'A.D. prima dell'inquadramento nella ex 9^a q.f. facendo riferimento alla data della decorrenza economica.
 - punti 0,25 per ogni anno
2. incarichi svolti nell'ex 9^a q.f.:
 - reggente di ufficio dirigenziale (incarico conferito con decreto dirigenziale registrato alla Corte dei conti) o **coordinatore di ufficio dirigenziale (incarico conferito con ordine di servizio)** punti 1,25 per ogni anno
 - capo servizio amministrativo punti 0,75 per ogni anno
 - altri incarichi (vicario del dirigente, capo di unità organizzativa non dirigenziale a rilevanza esterna, incarichi di consulenza ed ispettivi organicamente previsti sia nel settore tecnico che in quello amministrativo) punti 0,50 per ogni anno

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. è pari ad un mese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

3. corsi universitari post laurea/abilitazione professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte;

punti 1,00 per ogni titolo
(massimo punti 2,00);
4. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata superiore a 15 gg

punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 2,00);
5. corsi o seminari, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata inferiore a 15 gg

punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 1,00).
6. Complessivamente per la formazione professionale non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 3,50.

**ALLEGATO 5
(art. 12)****POSIZIONI ORGANIZZATIVE****Anno 2006**

1. Posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale)
 - **Reggente o Coordinatore** di unità organizzativa di livello dirigenziale
€.
2.160,00
 - Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali; incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione; consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali
€.
1.466,53
 2. Posizione economica C2 (ex 8^a qualifica funzionale) €.
1.082,02
 - Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex 8^a q.f.;
 - incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale
 3. Posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale) €
1.033,00
 - Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex 7^a q.f.
 - Titolarità dell'ufficio cassa
 - Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale
 - Incarico di ufficiale rogante
 - Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife)
 - Responsabile del servizio prevenzione e protezione
- Qualora la posizione organizzativa sia ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa.
 ➤ Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.
 ➤ Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.
 ➤ L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.

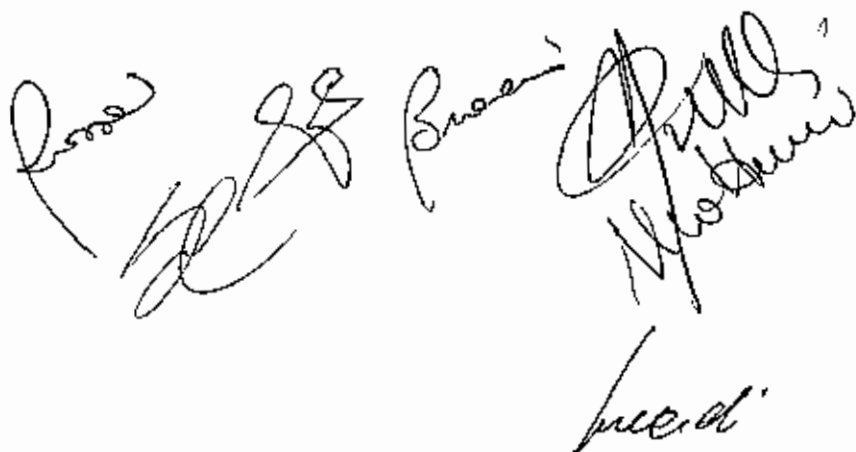
(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro

**ALLEGATO 6
(art. 14)****INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 41,32 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - d. motivi sindacali
 - e. donatori di sangue
 - f. beneficiari della legge n. 104/92
 - g. personale in astensione obbligatoria per maternità
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



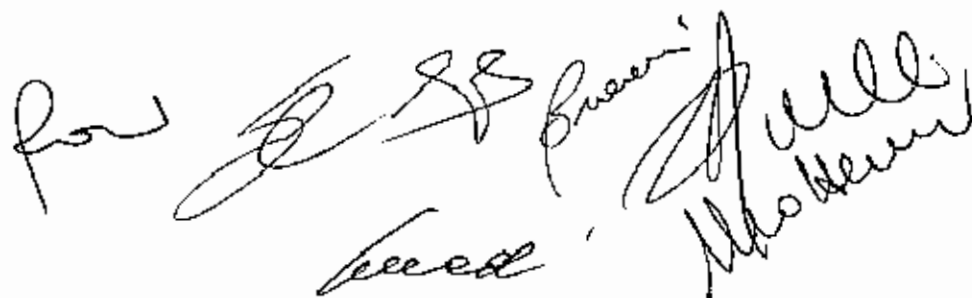
**ALLEGATO 7
(art. 14)****INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'Indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 103,29.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 25,82.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

INDENNITÀ PROFESSIONALE

7. Per i tecnici di radiologia medica l'indennità derivante da rischio radiologico assume la denominazione di indennità professionale. Tale Indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è corrisposta in misura unica, non correlata alla presenza, nell'importo mensile lordo di € 103,29.
8. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.



INDENNITA' DI RISCHIO
(Tabella A del D.P.R. 5.5.1975, N. 146)

ALLEGATO 8
(art. 14)

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 7, né con l'indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
7. **IMPORTI** come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
 - GRUPPO I € 2,19 (su gg. 6) € 2,63 (su gg. 5)
 - GRUPPO II € 1,03 (su gg. 6) € 1,24 (su gg. 5)
 - GRUPPO III € 0,72 (su gg. 6) € 0,87 (su gg. 5)
 - GRUPPO IV € 0,46 (su gg. 6) € 0,56 (su gg. 5)
 - GRUPPO V € 0,41 (su gg. 6) € 0,50 (su gg. 5)
8. Gli importi sopralindicati da tempo non sono stati rivalutati. L'eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), come riportato nella seguente tabella.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscela sintetiche	Ossigeno	
1		2	3	4	5
0	12	0,62	0,83	1,24	0,310
13	25	0,83	1,24	1,76	0,413
26	40	1,03	1,76	0	0,52
41	55	1,55	2,27	0	0,62
56	80	2,58	3,10	0	0,72
81	110	3,10	3,62	0	0,83
111	150	0	4,13	0	1,03
151	200	0	4,65	0	1,29
Oltre	200	0	5,16	0	1,55

(*) NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

**ALLEGATO 9
(art. 14)****BONIFICA CAMPI MINATI
(D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320 art. 12)**

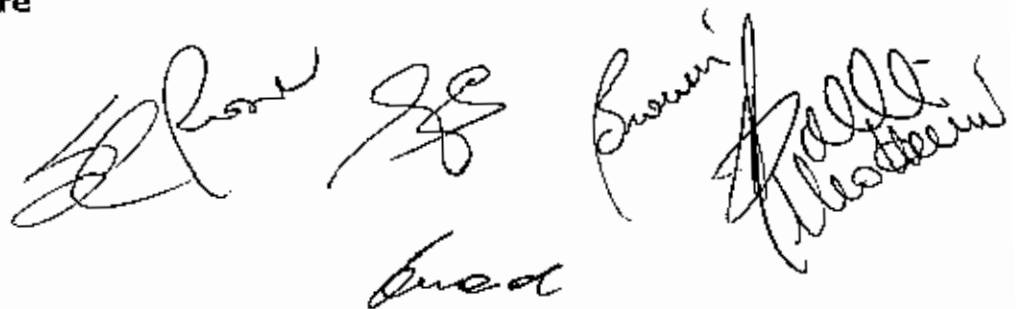
Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

IMPORTO

- | | | |
|--|---------------|--------------|
| a) indennità giornaliera di rischio: | max. € 0,3 10 | min. € 0,238 |
| b) indennità giornaliera di fuori residenza
per il personale civile non di ruolo: | max. € 0,2 48 | min. € 0,062 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina,
proiettile, bomba od ordigno esplosivo
disattivato o rimosso: | € 1,033 | |

Gli importi sopra indicati non risultano essere mai stati rivalutati. L'eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



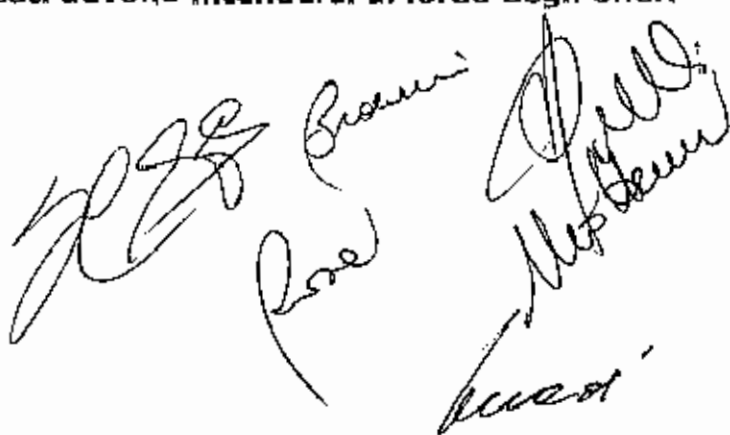
**ALLEGATO 10
(art. 14)****PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29.5.1985, N. 294)**

PREMIO riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI..

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Dlgs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI).

IMPORTO: € 103,29 giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997.

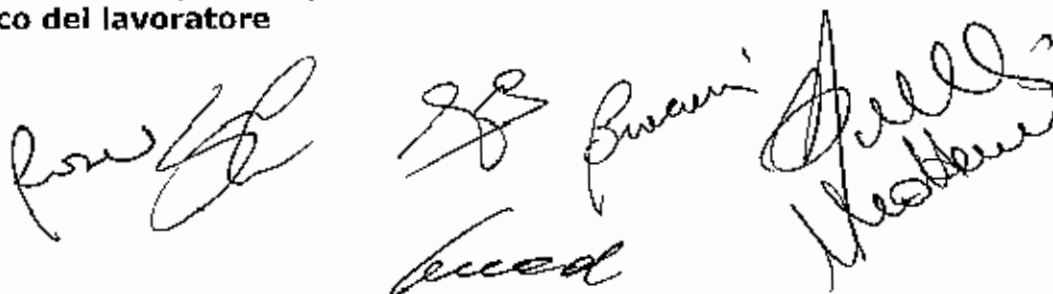
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are large, stylized initials that appear to be 'RZG'. To their right, the name 'Bianchi' is written in a cursive script. Below these, the word 'Poe' is written. On the far right, there is a large, complex signature that looks like 'Pallini'. Below this signature, the name 'Mazzoni' is written, and at the bottom right, the word 'Lucas' is written.

ALLEGATO 11
(art. 14)**INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI**
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per ferie
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra
 - d. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - e. motivi sindacali
 - f. donatori di sangue
 - g. beneficiari della legge n. 104/92
 - h. personale in astensione obbligatoria per maternità
3. **IMPORTO:** € 3,76 giornaliero, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



**ALLEGATO 12
(art. 14)****INDENNITÀ DI IMBARCO**

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'importo è corrisposto nella misura massima di € 5,16 per ciascuna giornata lavorativa.
4. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 10,32. In caso di giornata festiva l'importo giornaliero è corrisposto nella misura di € 20,65
5. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa resa a bordo.

NOTA:

Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including 'foni', 'GG', 'Bran', 'Mott', and 'med'.

**ALLEGATO 13
(art. 14)****MODALITA' DI ISTITUZIONE PROVVISORIA DI INDENNITA' PER
DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE
(D.P.R. 1.7.1997 n. 289 art. 5)**

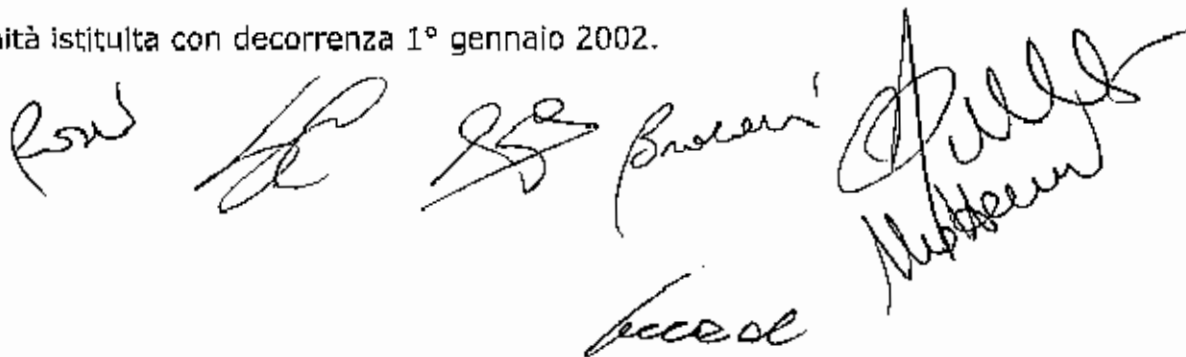
Indennità prevista per il personale civile dello Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa N.B.C. - Civitavecchia - impiegato nello svolgimento delle operazioni di distruzione di armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifici privi di spoletta e/o carica esplosiva - fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari - bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Comprensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso.

Tale indennità compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa sul territorio nazionale, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, o presso gli impianti in funzione, esclusi quindi i giorni di assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.

L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione (L. 29.5.1995, n. 294 - allegato 12 CCNI sul F.U.A. 2002), né con l'indennità per bonifica campi minati (D. Lgs. 12.4.1946, n. 320 - allegato 11 CCNI sul F.U.A. 2002), né con indennità per altra fattispecie rischiosa.

Importo giornaliero: € 15,50
(importo al lordo degli oneri a carico del lavoratore)

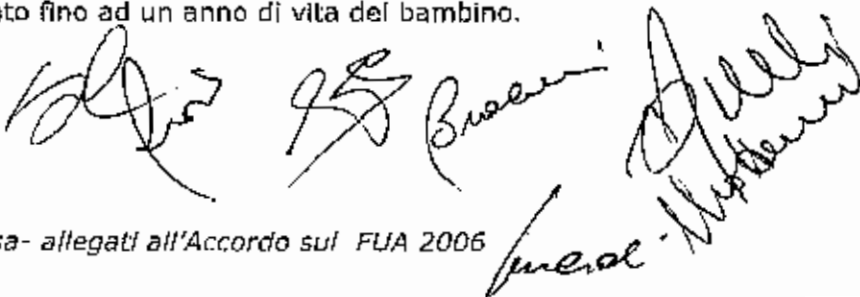
NOTA: Indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002.



INDENNITA' PER TURNI
(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)

ALLEGATO 14
(art. 16)

1. La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale con i soggetti sindacali di cui all'art. 8 - comma 2 del CCNL 16.2.1999.
2. La durata massima di un turno deve essere di norma di nove ore.
 - a. Possono essere previsti turni di durata superiore, fino ad un massimo di dodici ore, in caso di comprovate esigenze particolari come da parere dell'ARAN n. 2788 del 21.3. 2000.
 - b. Deve essere comunque garantito, all'interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
3. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
4. L'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne.
5. Turni:
 - mattutino: dalle ore 6,00 alle ore 14,00
 - pomeridiano: dalle ore 14 alle ore 22,00
 - notturno: dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo
 - notturno/festivo: dalle ore 22,00 del giorno prefestivo alle ore 6,00 del giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del giorno successivo.
6. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto.
7. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
8. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:
 - € 4,13 per turno mattutino
 - € 6,20 per turno pomeridiano
 - € 12,91 per turno notturno
 - € 12,91 per turno festivo
 - € 25,82 per turno notturno/festivo
 - € 15,49 di ulteriore incremento per turno superfestivo (1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)
9. I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore.
10. L'importo di € 15,49 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di orario di lavoro articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6,00/14,00; 14,00/22,00; 22,00/6,00). In tale esempio l'incremento per super festivo, decorre dalle ore 22,00 del giorno prefestivo, alle ore 6,00 del giorno successivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del giorno successivo e deve essere proporzionato al numero di ore effettuate, pari ad un ottavo di € 15,49 (€ 1,936) per ogni ora di durata del turno.
11. In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste.
12. L'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale.
13. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L.903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.



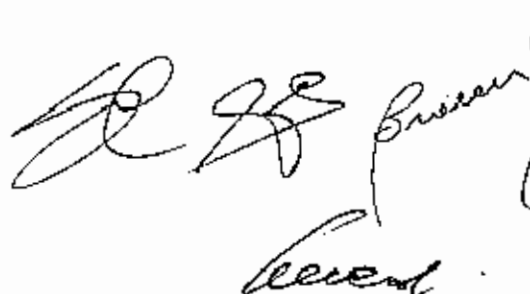
ALLEGATO 15
(art. 17)**INDENNITA' PER REPERIBILITA'**
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



ALLEGATO 16
(art. 19)

FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
"indennità di mobilità"
(art. 13 CCNI sul FUA 2002)

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione, compete una indennità come sotto specificata:

1. una quota pro capite stabilita in € 10.845,00 (al lordo degli oneri a carico del lavoratore) per i lavoratori soggetti a trasferimento oltre i 30 km dalla sede di servizio.
2. Detta quota è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. Nell'annesso A) è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
3. Per ogni dipendente avente diritto all'indennità di mobilità, viene inoltre assegnato al nuovo Ente di servizio una quota pari ad € 800,00 per compensare il maggior disagio subito. Si rinvia alla contrattazione locale l'individuazione dei casi concreti che abbiano comportato nell'ambito del mobilitati nell'Ente, il citato maggior disagio.
4. L'insieme delle quote assegnate all'Ente verrà ripartito tra i dipendenti ivi trasferiti negli importi che verranno determinati in sede di contrattazione decentrata locale con l'obiettivo di compensare, previa loro valutazione e graduazione, gli effettivi disagi da ciascuno subiti.
5. Tutto il personale trasferito, destinatario dell'indennità in questione, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 7 anni. A tal fine la frazione superiore a 6 mesi è valutata un anno.
6. In caso di successivo ulteriore trasferimento a domanda dell'interessato, che dovesse rientrare nell'ambito del periodo sopra indicato, la quota spettante sarà soggetta ad una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
7. Detto importo, risultante dalla differenza tra la quota globale e quella risultante dagli anni di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego, sarà recuperato in congrue rate mensili sul trattamento economico stipendiale spettante all'interessato.
8. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nel caso in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo al benefici di cui sopra.
9. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
 - dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
10. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi, e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) ed integrate, ove la certificazione non sia esaustiva, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
11. Gli importi economici indicati ai punti 1, 2 e 3 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine negli anni futuri restando, pertanto, sempre determinate nel medesimo importo.
12. Gli stessi importi devono essere posti a base anche per i dipendenti che hanno avuto diritto all'indennità in parola per trasferimento d'autorità avvenuti dal 1999.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2006

ALLEGATO 17

**Fondo unico di amministrazione
2006
distribuzione delle somme disponibili**

art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			93.314.906,00	
3	percorsi formativi	11.061.949,70	38,38	15.307.526,00	78.007.380,00
4	fondo Agenzia Industrie Difesa			4.102.533,00	73.904.847,00
7	posizioni super	633.736,81	38,38	876.965,00	73.027.882,00
12	posizioni organizzative	1.805.263,04	38,38	2.498.123,00	70.529.759,00
14	particolari posizioni di lavoro	3.014.318,01	32,70	4.000.000,00	66.529.759,00
16	quota aggiuntiva del FUS per turnazioni	5.651.846,27	32,70	7.500.000,00	59.029.759,00
17	quota aggiuntiva del FUS per reperibilità	2.637.528,26	32,70	3.500.000,00	55.529.759,00
18	fondo unico di sede 2006	41.846.088,17	32,70	55.529.759,00	0,00

**Fondo unico di sede
2006
distribuzione delle somme disponibili**

art.	VOCI	importi	numero dei dipendenti	quota media pro capite
18	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	55.529.759,00	34.615	1.604,21
18	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	41.846.088,17	34.615	1.208,90

allegato 18**Fondo unico di amministrazione 2006
distribuzione delle variazioni 2006**

artt.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	incremento dello stanziamento in bilancio E.F. 2006			9.923.451,00	
3	percorsi formativi (adeguamento CCNL 21.4.2006 e al n. dei posti messi a concorso)	-898.025,73	38,38	-1.242.688,00	11.166.139,00
4	fondo agenzia industrie difesa	13.441,00		13.441,00	11.152.698,00
14	particolari posizioni di lavoro	661.115,30	32,70	877.300,00	10.275.398,00
16	quota aggiuntiva FUS per TURNI	1.029.791,28	32,70	1.366.533,00	8.908.865,00
17	quota aggiuntiva FUS per REPERIBILITA'	1.132.167,29	32,70	1.502.386,00	7.406.479,00
18	fondo unico di sede 2006	5.581.370,76	32,70	7.406.479,00	0,00

**incrementi del Fondo Unico di Sede
2006**

artt.	voci	incremento complessivo per il 2006	numero dei dipendenti	quota media pro capite
18	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	7.406.479,00	34.615	213,97
18	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	5.581.370,76	34.615	161,24

allegato 19**Fondo unico di amministrazione
2006****distribuzione delle somme disponibili (CCNI 30.9.2005 e
variazioni 2006)**

art	voci	Importi previsti da CCNI 30.9.2005	variazioni 2006	importo al loro degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio	83.391.455,00	9.923.451,00	93.314.906,00	
3	percorsi formativi	16.550.214,00	-1.242.688,00	15.307.526,00	78.007.380,00
4	Fondo Agenzia Industrie Difesa	4.089.092,00	13.441,00	4.102.533,00	73.904.847,00
7	posizioni economiche super	876.965,00	0,00	876.965,00	73.027.882,00
12	posizioni organizzative	2.498.123,00	0,00	2.498.123,00	70.529.759,00
14	particolari posizioni di lavoro	3.122.700,00	877.300,00	4.000.000,00	66.529.759,00
16	quota aggiuntiva FUS per turni	6.133.467,00	1.366.533,00	7.500.000,00	59.029.759,00
17	quota aggiuntiva FUS per reperibilità	1.997.614,00	1.502.386,00	3.500.000,00	55.529.759,00
18	fondo unico di sede	48.123.280,00	7.406.479,00	55.529.759,00	0,00

**Fondo Unico di Sede per l'Amministrazione Difesa
2006**

art	voci	importi	numero dei dipendenti	quota media pro capite
18	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	55.529.759,00	34.615	1.604,21
18	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	41.846.088,17	34.615	1.208,90

Annesso "A" all'allegato 16

INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI 27.11.2002 sulla distribuzione del FUA 2002 (art. 13)
 Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore

	Fascia % di incre- mento	Incre- ment o % progr es sivo	Oltre 30 km	Oltre 40 km	Oltre 50 km	Oltre 60 km	Oltre 70 km	Oltre 80 km	Oltre 90 km	Oltre 100 km	Oltre 110 km	Oltre 120 km
importo spettante			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
Maggiorazione Oltre 120 Km	5,00	55,00										542,25
Maggiorazione Oltre 110 Km	5,00	50,00									542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 100 Km	5,00	45,00								542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 90 Km	5,00	40,00							542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 80 Km	5,00	35,00						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 70 Km	5,00	30,00					542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 60 Km	5,00	25,00				542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 50 Km	10,00	15,00			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Maggiorazione Oltre 40 Km	10,00	5,00		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Importo base oltre 30 Km			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00



A.C.D.

Associazione Civili Difesa
Aderente alla Federazione Intesa

A/R.



Segreteria Nazionale: Viale Sacco e Vanzetti, 147 00155 Roma
Tel./Fax. 06 4062220

e-mail: acddifesa@virgilio.it

A PERSOCIV 11^a Divisione

OGGETTO: Bozza distribuzione del fondo unico di amministrazione anno 2006.

In merito all'argomento riportato in oggetto la scrivente O.S. esprime parere favorevole con riferimento all'articolo 8.

Rif. Art. 11

Nel comprendere la motivazione della modifica da 5 anni a 3 per quanto riguarda la graduatoria del B3 super 2006 la scrivente, in virtù proprio delle motivazioni sopra richiamate, propone per la graduatoria del 2005 che gli anni vengano portati a 2,

Inoltre, per facilitare la formazione della graduatoria da parte di codesta D.G., ai fini della valutazione del punteggio da attribuire agli incarichi, si suggerisce la possibilità di considerare soltanto gli ultimi 5 anni.

distinti saluti



Dei M...

Sindacato Italiano Autonomo Difesa

NOTA A VERBALE

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006

La scrivente Organizzazione Sindacale sottoscrive il documento di "Distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione anno 2006", individuando nello stesso alcuni miglioramenti con l'accoglimento delle proposte avanzate in sede di contrattazione e che si riferiscono in particolare:

- a) maggior finanziamento per remunerare turni e reperibilità per l'avvenuto ampliamento dei servizi di guardiana e di vigilanza;
- b) revisione dei criteri per l'attribuzione delle posizioni super con aumento del numero delle posizioni nella fascia B3, pur nell'invarianza della spesa;
- c) incremento anche se contenuto del Fondo Unico di Sede.

Intende, comunque, riproporre le posizioni chiaramente espresse nel corso degli incontri di contrattazione che, a suo parere, rendono la corresponsione del F.U.A. maggiormente aderente a quelle che sono le finalità della sua istituzione, contenute negli accordi contrattuali di comparto.

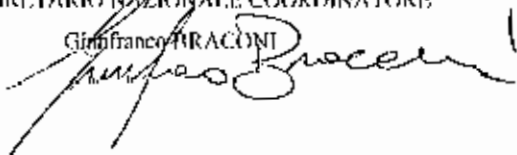
In particolare:

- 1) ribadisce la necessità della costituzione di un "fondo" con aliquote aumentate percentualmente secondo la peculiarità dei vari Enti che riassorba e sostituisca tutte le "particolari posizioni" ad esclusione di quelle stabilite da particolari disposizioni di legge, atto a remunerare le attività di supporto alle Forze Armate impegnate in missioni Nazionali ed Internazionali ed i conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dalle accresciute complessità delle funzioni esercitate;
- 2) ripristino della ex "indennità per l'utilizzo dei video-terminali", nelle "particolari posizioni", la cui mancanza ha ulteriormente penalizzato il personale amministrativo e/o informatico presente soprattutto nell'area centrale che, ha dovuto responsabilmente, farsi carico dei processi di informatizzazione e aggiornamento telematico dell'amministrazione Difesa, spesso a proprie spese, sopperendo alle carenze strutturali di formazione;
- 3) reputa, inoltre, impellente la globale rivisitazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Ministero, ormai scaduto dal 2002, al fine di recepire gli istituti regolamentati dal vigente C.C.N.L., adeguandolo alle nuove esigenze dettate dalle riforme e ristrutturazioni che stanno radicalmente mutando il nostro Ministero;
- 4) si sottolinea ancora una volta la posizione pilatesca ed ambigua dell'amministrazione nella proposizione del IV comma dell'Art.18 del citato documento riguardante le particolari garanzie su alcuni tipi di assenze, così favorendo l'insorgenza di inevitabili contenziosi. Il S.I.A.D. in tutte le sedi contrattuali impegnerà le proprie rappresentanze perché le assenze di cui trattasi, tutelate dalla legge, siano considerate presenze a tutti gli effetti.

ROMA, 19.07.06

IL SEGRETARIO NAZIONALE COORDINATORE

Gianfranco TRACONI





RdB/CUB Pubblico Impiego Coordinamento Nazionale Difesa

Fax 06 - 7628233 / Tel 06 7628272

✉ info@difesa.rdbcub.it - Web: www.difesa.rdbcub.it

NOTA A VERBALE

La RdB-P.I. Difesa non sottoscrive l'accordo sul FUA 2006 poiché le nostre richieste, di ricondurre al reale fabbisogno le indennità, limitare le Posizioni Organizzative ricorrendo all'applicazione rigida delle normative contrattuali, sviluppare un **Progetto di produttività collettiva Nazionale che utilizzi l'80% del FUS per remunerare tutto il personale dipendente, in conseguenza dell'applicazione a costo zero del N.O.P.**, utilizzando i criteri applicati per la corresponsione dell'indennità di amministrazione, non sono state recepite in sede di contrattazione malgrado il favorevole consenso dimostrato dai lavoratori che in migliaia hanno condiviso e sottoscritto questa nostra proposta.

Per l'ennesima volta registriamo il rifiuto dell'Amministrazione alla modifica di un accordo divenuto ormai obsoleto e discriminante, e l'ostilità a priori della stessa nei confronti di qualunque proposta non venga dai suoi interlocutori privilegiati CGIL, CISL e UIL con i quali si assume le responsabilità della distribuzione in maniera contraddittoria e lo ripetiamo discriminante del salario accessorio.

Prendiamo atto con piacere dell'incremento dei servizi di guardiania affidati al personale civile, cosa questa per cui da tempo ci battiamo nell'ambito della vertenza per il recupero delle lavorazioni esternalizzate, constatando però, come al solito, questo vada unicamente a gravare sul FUA, che non viene incrementato neanche in minima parte dai risparmi di gestione derivanti dal recupero delle citate lavorazioni.

Per il legittimo adeguamento ai nuovi valori stipendiali stabiliti dal CCNL del 21 aprile 2006 del Comparto Ministeri, sono sottratte dal F.U.A. ulteriori risorse per finanziare le progressioni economiche interne alle aree funzionali e, pertanto, la somma totale straleciata dal fondo per le riqualificazioni cresce.

Nel ribadire la nostra contrarietà all'accordo, vogliamo per l'ennesima volta evidenziare la necessità, in un momento di forte crisi salariale, che il salario accessorio sia distribuito in maniera uguale a tutti i lavoratori, ed avevamo fornito anche lo strumento tecnico affinché questo si potesse realizzare nella contrattazione integrativa, ma constatiamo purtroppo che queste sensibilità non sono proprie né dell'Amministrazione né di alcune sigle sindacali vittime delle loro politiche concertative e subordinate.

Rilanceremo queste problematiche nella più generale vertenza Difesa chiamando i lavoratori alla mobilitazione consci che il conflitto, ed anche questa contrattazione lo ha dimostrato, è l'unico elemento regolatore dei rapporti tra le parti.

p/Coordinamento Nazionale Difesa

Roma, 20 luglio 2006

NOTA A VERBALE

- 1) Le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL ribadiscono l'esigenza di ridefinire, prima della emanazione della prossima legge di assestamento di bilancio con cui si rendono noti i risparmi di gestione, i criteri di ripartizione fra il personale civile appartenente alle qualifiche funzionali ed i dirigenti di 1^a e 2^a fascia delle somme derivanti da:
 - risparmi di gestione;
 - art.4 bis - legge 18/3/2005 n.°37;
 - eventuali futuri incrementi, a qualsiasi titolo, del Fondo Unico di Amministrazione.

- 2) Ritengono, inoltre, indispensabile procedere, in occasione delle future contrattazioni nazionali in materia di distribuzione del F.U.A., alla rideterminazione dei contingenti di destinatari della posizione economica "Super", incrementandoli, annualmente, di un numero di unità pari al personale trasferito all'A.D. da altre Amministrazioni Pubbliche e inquadrato nell'Ordinamento della Difesa, per effetto di equiparazioni previste per legge, in una posizione economica Super.

Roma, 20 luglio 2006

CGIL FP
Rossetti

CISL FPS
Caffarata

UIL PA
Colombi